



# COMUNE DI MORBIO INFERIORE

## Ordinanza municipale

### riguardante il personale incaricato per funzione stabile e temporanea

Risoluzione municipale no.558 del 28 settembre 2001

Il Municipio di Morbio Inferiore, richiamati gli artt. da 10 a 15 nonché l'art. 43 del Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune del 5 ottobre 2000 (ROD).

### d e c r e t a

- Validità** **Art. 1** La presente ordinanza è valida per tutto il personale assunto a ore per funzione stabile o temporanea.
- Stipendio** **Art. 2** Il Municipio fissa la classe di stipendio tenendo conto di quanto stabilito agli articoli 37 e 38 ROD. Per funzioni non previste dal ROD sono applicate per analogia le classi di stipendio previste dal Cantone per funzioni simili.  
Conformemente a quanto previsto dall'art. 43 ROD, il salario orario lordo, comprensivo di indennità 13.a e vacanze, è calcolato dividendo per 1840 lo stipendio annuo della rispettiva classe (1800 fino al 20.mo e tra il 50.mo e 59.mo anno di età, 1760 dal 60.mo anno di età).  
Per gli studenti assunti temporaneamente durante i periodi di vacanza il salario orario lordo è fissato dal Municipio.
- Prestazioni sociali** **Art. 3** Il salario orario lordo è comprensivo delle prestazioni sociali obbligatorie a carico del dipendente.  
L'affiliazione alla fondazione per la previdenza professionale avviene unicamente se è raggiunto il minimo previsto dal relativo regolamento.
- Vacanze** **Art. 4** Il dipendente può usufruire dei giorni di vacanza annuali previsti dall'articolo 54 ROD.  
Chi entra o lascia il servizio durante l'anno ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio prestato.  
Per i periodi di vacanza non è corrisposto alcun salario, l'indennità vacanze è compresa nel salario orario lordo.
- Tredicesima mensilità** **Art. 5** L'indennità per la tredicesima mensilità è compresa nel salario orario lordo.
- Fuori orario e straordinari** **Art. 6** Le indennità per il regolare lavoro notturno, domenicale e festivo e altre mansioni particolari sono regolamentate nell'apposita ordinanza municipale.  
Per il lavoro fuori orario e le ore straordinarie vale quanto previsto dall'art. 45 ROD.

<b>Assenze per malattia</b>	<b>Art. 7.</b> In caso di assenza per malattia è corrisposto un salario calcolato sulla base delle ore di lavoro mancate, sulla base di quanto previsto dall'art. 61 ROD. In caso di supplenze o assunzioni di durata determinata inferiore a due mesi le assenze per malattia non sono retribuite.
<b>Assegni familiari</b>	<b>Art. 8.</b> L'indennità per economia domestica e gli assegni per i figli sono corrisposti conformemente a quanto previsto dagli art. 47, 48 e 49 ROD.
<b>Assicurazioni</b>	<b>Art. 9</b> Il Comune si assume l'onere dell'assicurazione contro gli infortuni professionali. L'assicurazione per gli infortuni non professionali è posta a carico del dipendente
<b>Supplenze</b>	<b>Art. 9bis<sup>1)</sup></b> Al personale incaricato a ore non si applicano i disposti dell'art. 21 ROD. Nel caso in cui al dipendente incaricato a ore è affidata la supplenza di un altro dipendente, la remunerazione delle ore di supplenza è calcolata sulla base dello stipendio minimo previsto dal ROD per la funzione supplita. La paga oraria non potrà comunque essere inferiore a quella normalmente percepita dall'interessato.
<b>Cessazione del rapporto d'impiego</b>	<b>Art. 10</b> Qualora la durata della funzione non fosse precedentemente fissata per un periodo determinato, per lo scioglimento del rapporto d'impiego valgono le norme previste dal Codice delle obbligazioni.
<b>Altre norme applicabili</b>	<b>Art. 11</b> Per quanto non contemplato dalla presente ordinanza fanno stato il vigente ROD, le relative disposizioni di applicazione ed ogni ulteriore disposizione integrativa di servizio emanata dal Municipio.
<b>Entrata in vigore</b>	<b>Art. 12</b> La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2002 e annulla ogni precedente disposizione in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Claudio Ceppi

Il Segretario  
Giovanni Keller

Pubblicata all'albo comunale dal 26 ottobre al 9 novembre 2001.

Testo aggiornato al 17 agosto 2010

---

<sup>1</sup> Nuovo art. introdotto con risoluzione municipale del 30 gennaio 2006, pubblicato dal 1. al 15 febbraio 2006